

Argento vivo

Diritti

A cura dello **Spi-Cgil** dell'Emilia-Romagna | n. 6/7 luglio/agosto 2013




Numero speciale

IL RIORDINO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE

**Le province, i comuni,
la città metropolitana**

Questo numero
è stato redatto da:
Roberto Battaglia,
con la collaborazione di
Bruno Pizzica
e la supervisione della
dott.sa **Claudia Tubertini**



Argento vivo diritti esce con un numero speciale dedicato al riordino istituzionale e del territorio, tema caldo con il quale dovremo confrontarci nei

prossimi mesi e in qualche modo complicato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto illegittimo il decreto legge n. 201 del 2011. nella parte che definisce il riordino delle province, determinando così una situazione tutta da verificare.

Resta tuttavia fermo che il destino delle stesse Province, il futuro dei piccoli Comuni, la costituzione della Città metropolitana di Bologna... sono argomenti che delinearanno non solo l'assetto istituzionale dei prossimi anni, ma che influiranno in modo diretto sulla qualità della vita dei cittadini, sul sistema dei servizi, sulle scelte di pianificazione del territorio.

Non sono argomenti facili e di presa immediata: l'esperienza problematica dei progetti di fusione di diversi comuni e di costituzione di un Comune unico, ci dice di come sia indispensabile costruire una consapevolezza

vera tra la gente, di come sia inevitabile un lavoro lungo e organizzato di informazione e confronto con le persone coinvolte. Di quanto sia necessario costruire progetti in grado di parlare alla gente e di definire con chiarezza percorsi, obiettivi, vantaggi.

Un riordino territoriale della portata di quello che è alle nostre porte, richiede una riflessione diretta anche sul come la Cgil (e lo SPI) dovrà riposizionare la sua presenza sul territorio, per mantenere intatta e, se possibile, far crescere la capillarità della sua presenza, ma anche per consentire la massima efficacia al confronto istituzionale e alla contrattazione sociale e territoriale, che costituirà un punto chiave della presenza sindacale sul territorio, a maggior ragione quando il riordino sarà attuato e operativo.

Lo SPI regionale dell'Emilia Romagna aprirà il ritorno al lavoro dopo le ferie estive, proprio con un seminario dedicato a questi temi, incrociando i due piani e verificando come gestire questa fase, non semplice ma anche, per certi aspetti, carica di potenzialità innovative: una sfida alla quale non ci sottrarremo.



Riordino istituzionale e territoriale: a che punto siamo?

Riordino istituzionale e riordino territoriale di cui sentiamo spesso parlare non sono la stessa cosa: proviamo a fare un po' di chiarezza a partire dai termini, nonché sulle numerose leggi di riferimento che spesso si sovrappongono tra loro generando non facili letture e interpretazioni.

RIORDINO ISTITUZIONALE:

è l'insieme delle misure di riforma decise dal governo e dal parlamento volte a riordinare il funzionamento e l'organizzazione degli Enti Locali.

RIORDINO TERRITORIALE:

è l'insieme delle misure di riforma che riguardano l'articolazione territoriale del nostro ordinamento e la dimensione dei livelli intermedi di governo quali regioni, province e comuni.

In molti casi ci si riferisce alle leggi regionali di riordino territoriale degli enti facendo riferimento soprattutto al primo dei due aspetti (l'articolazione territoriale).

Leggi di riferimento:

Oltre a quanto previsto dagli art. 117 e 118 della Costituzione, le principali leggi di riferimento che normano il riordino istituzionale e territoriale sono:

- La Legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;
- Il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 – art. 14 Patto di Stabilità Interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali e sue successive modifiche e integrazioni;
- Il d.l. n. 201 del 2011 (convertito nella legge 214/2011) – il cosiddetto Salva Italia - che prevede, all'art. 23 norme relative alle "nuove" Province: **com'è noto, proprio l'art.23 è stato ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione che stabilisce i requisiti di necessità ed urgenza quali indispensa-**

bili per giustificare la forma del decreto. In questo caso – ha sentenziato la Corte- il ricorso a decreto non è giustificato trattandosi di un provvedimento di riforma generale e strutturale. Il Governo ha peraltro confermato la volontà di procedere ed ha presentato il testo di un disegno di legge costituzionale di sostanziale abolizione delle Province (vedi in appendice). Ovviamente si determina uno spostamento in avanti dei tempi di attuazione del provvedimento, che riguarderà anche la costituzione delle città metropolitane.

- Il Decreto Legge del 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge. 135 del 7 agosto 2012 (spending review) - Disposizioni urgenti della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - che prevede all'art. 17 il riordino delle province e all'art. 18 l'istituzione delle Città Metropolitane;
- La Legge di Stabilità per il 2013, la n.228 del 24 dic. 2012 (ex legge finanziaria), che all'art. 1 comma 115, sospende il riordino delle Province e l'istituzione delle Città Metropolitane;
- Le leggi regionali di attuazione dei decreti sopra indicati e in specifico la legge regionale della Regione Emilia Romagna n. 21 del 21 dicembre 2012.

In questo contesto si inserisce l'avvio in Senato dell'esame del disegno di legge costituzionale per disciplinare le procedure di modifica della Costituzione che dovranno portare alla riforma dei due rami del parlamento e della legge elettorale, il cui esito è, ovviamente, tutto da verificare.

A che punto siamo, alla luce delle modifiche introdotte anche con la Legge di Stabilità per il 2013.

PROVINCE

I nuovi enti dovranno (avrebbero dovuto avere) avrebbero dovuto avere almeno **350.000 abitanti** e una superficie territoriale non **inferiore ai 2.500 chilometri quadrati**.


Sulla base di questi due criteri, delle 107 province italiane, solo 43 avrebbero avuto le caratteristiche per essere confermate; mentre le rimanenti 64 avrebbero dovuto essere coinvolte in processi di riordino.

La proposta di riordino presentata dalla Regione Emilia Romagna prevede un assetto con 4 Province (anziché 9 come è attualmente) e una Città Metropolitana:

- l'accorpamento di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena in una unica Provincia della Romagna;
- l'accorpamento di Modena e Reggio Emilia;
- l'accorpamento di Parma e Piacenza;
- la conferma di Ferrara;
- il superamento della Provincia di Bologna destinata a costituirsi Città Metropolitana.

Ovviamente tutto questo percorso resta sospeso, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, così come resta sospeso il riordino delle funzioni legato al nuovo assetto e i provvedimenti che regolavano il trasferimento delle stesse ai Comuni o alle Regioni, la definizione di una nuova modalità di elezione dei consigli provinciali, la soppressione delle Giunte.

E resta sospeso il processo di costituzione della Città Metropolitana.



PICCOLI COMUNI

FUNZIONI FONDAMENTALI E GESTIONE ASSOCIATA

Sono funzioni fondamentali dei comuni, quelle individuate dal legislatore statale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera p.

Il quadro normativo della gestione associata delle funzioni comunali può essere così sintetizzato a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 19 del d.l. n. 95 del 2012 convertito in legge 135/2012.

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o 3.000 se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, esercitano le funzioni fondamentali così come definite dalla legge statale, **obbligatoriamente in forma associata**, mediante Unione dei comuni o convenzioni, in alternativa alle unioni.

L'obbligo riguarda almeno tre funzioni entro il **1 gennaio 2013** e le rimanenti funzioni entro il **1 gennaio 2014**.

Nota bene: la legge regionale n. 21. del dic. 2012 prevede per le funzioni associate, di andare oltre al numero di abitanti previsti dalla legge statale estendendo la norma - per alcune funzioni fondamentali - anche ai comuni più grandi cosiddetti "sopra soglia", partendo dalla constatazione che il territorio regionale è caratterizzato dalla presenza frequente di comuni medi e medio-grandi accanto a comuni piccoli.

Dall'obbligo sono esclusi i servizi anagrafici, elettorali e statistici.

Le funzioni fondamentali che dovranno essere comunque esercitate in forma associata sono quelle individuate dall'art. 19 del d.l. 95/2012:

- **organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile, controllo;**
- **organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;**
- **catasto, ad eccezione delle funzioni che la normativa vigente prevede in capo allo Stato;**
- **pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;**
- **attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, in ambito comunale;**
- **organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;**
- **progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma quarto, della Costituzione;**
- **edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;**
- **polizia municipale e polizia amministrativa locale.**

Va specificato che a queste funzioni si aggiungono anche quelle escluse dall'obbligo, (servizi anagrafici, elettorali e statistici) a condizione che siano gestite con l'esercizio di tecnologie informatiche dell'informazione e della comunicazione.

I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

Oltre alla normativa statale sull'obbligo delle funzioni, la legge regionale n. 21 del 21 dic. 2012 prevede che, a prescindere dalla dimensione demografica, tutti i comuni all'interno di un Ambito territoriale ottimale devono svolgere in forma associata oltre a quelle che attengono i sistemi informatici, almeno tre tra le seguenti funzioni fondamentali:

- **pianificazione territoriale**
- **servizi sociali**
- **polizia municipale**
- **protezione civile**

Le forme di associazione previste sono quelle indicate dal Testo Unico degli Enti locali dlgs 267 del 2000 che prevede sia le *Convenzioni* che le *Unioni dei Comuni*.

In sintesi gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite *convenzioni* stabilendo la durata, le forme di consultazione degli enti, i rapporti finanziari, obblighi e garanzie reciproche.

Le *Unioni* di comuni sono invece enti locali costituiti da due o più comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza; l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai rispettivi consigli dei comuni partecipanti.

PATTO DI STABILITÀ: STRETTA FINANZIARIA PER I PICCOLI COMUNI.

Il Patto di stabilità interno estende i vincoli di spesa a partire dal 2013 anche ai comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e dal 2014 anche alle Unioni costituite da comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.



CITTÀ METROPOLITANE (PROCESSO DI COSTITUZIONE SOSPESO)

L'istituzione delle Città metropolitane è prevista dall'art. 18 del d.l. n. 95 del 2012 (legge 135/2012) in attuazione della riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione: l'articolo è stato dichiarato illegittimo con la citata sentenza della Corte Costituzionale e pertanto l'iter di costituzione delle Città Metropolitane che sarebbe dovuto partire dal 2014, è sospeso: ne riassumiamo comunque i contenuti.

Le Città metropolitane previste sono: Roma, Bologna, Torino, Milano, Firenze, Bari, Venezia, Genova, Napoli, Reggio Calabria, con la soppressione delle province del relativo territorio.

FUNZIONI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Le funzioni attribuite alla Città metropolitana sono le seguenti:

- le funzioni fondamentali delle province;
- pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali,
- strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- mobilità e viabilità;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Lo Statuto prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento.

L'ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

- **Consiglio metropolitano** composto in rapporto al numero degli abitanti. Sedici consiglieri se si superano i 3.000.000 di abitanti; dodici consiglieri con più di 800.000 abitanti; dieci consiglieri nei restanti casi;
- I componenti del Consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana;
- **Sindaco della Città metropolitana:** è di diritto il sindaco del comune capoluogo;
- Lo Statuto può prevedere che il **sindaco** venga eletto con le modalità stabilite per l'elezione del Presidente della Provincia;
- Il Sindaco può essere eletto anche a suffragio universale e diretto ma solo nel caso in cui lo Statuto preveda una articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni;
- **Vicesindaco** qualora sia nominato dal sindaco metropolitano.
- Non è prevista la giunta.

Resta da stabilire quale sarà il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio Metropolitano.

LA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 21 DICEMBRE 2012 SUL RIORDINO TERRITORIALE DEGLI ENTI LOCALI DELLA NOSTRA REGIONE



La legge regionale, composta da 31 articoli, prevede una nuova disciplina di riordino delle funzioni che:

- rafforza l'associazionismo tra Comuni;
- regola le gestioni associate obbligatorie;
- supera le Comunità montane trasformandole in Unioni dei Comuni montani.

L'aspetto centrale della riforma, prevista dalla normativa statale, è la definizione in tutta la regione di aree definite "**Ambiti territoriali ottimali**".

Gli Ambiti ottimali riuniscono tutti i comuni ad esclusione dei capoluoghi di provincia, a meno che non ne facciano richiesta, e costituiranno i confini di riferimento per la gestione associata delle funzioni sopra citate.

I comuni inclusi nell'Ambito ottimale possono aggregarsi ricorrendo o al modello delle Unioni o a quello delle convenzioni.

All'interno di ciascun Ambito ottimale potrà esservi soltanto una Unione con determinate dimensioni demografiche, almeno 10.000 abitanti, oppure di 8.000 nel caso di Unioni di Comuni montani costituite in sostituzione delle Comunità montane: dunque si prevede il superamento della pluralità di Unioni preesistenti (attualmente risultano ben 52 forme associate, tra Unioni, Comunità montane e Associazioni intercomunali).

L'avvio delle gestioni associate da parte dei comuni è previsto nel nuovo **Programma di riordino territoriale - Prt** - e dovrà avvenire entro il **1 gennaio 2014, senza possibilità di proroga.**

Solo per i comuni "sopra soglia", cioè con popolazione sopra i 5.000 abitanti e i 3.000 in montagna, la legge reg.le prevede una possibilità di proroga al **1 gennaio 2015** in caso di rilevanti difficoltà tecniche.

Un aspetto importante della legge regionale riguarda le incentivazioni per favorire il processo di riorganizzazione da una parte tramite le **Unioni** coerenti con la norma della legge e prioritariamente coincidenti con gli Ambiti territoriali ottimali, dall'altra con la **fusione** tra comuni. Proprio in questi giorni la Giunta Regionale ha stanziato 5 milioni di euro a sostegno delle unioni di comuni (vedi appendice 3).

Non sono previsti incentivi per mere convenzioni e associazioni intercomunali.

La legge regionale n. 21 prevede altresì che la Regione assicura la coerenza delle norme in materia di esercizio associato delle funzioni comunali con il procedimento di individuazione delle funzioni amministrative esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e di quelle esercitate dalle forme associative ricomprese all'interno del suo territorio.

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI


Sono 46 i nuovi Ambiti ottimali istituiti con la Delibera regionale n. 286 del Marzo 2013 in attuazione della disciplina prevista principalmente dall'art. 6 della legge regionale citata.

LE CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI

- per i comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni, definizione di proposte che comprendano almeno tutti i comuni che già ne fanno parte;
- il rispetto di determinati requisiti minimi demografici e territoriali: 30.000 abitanti ovvero 15.000 abitanti se l'Ambito è costituito in prevalenza da comuni montani;
- coerenza con la conformazione dei distretti sanitari previsti dall'art. 9 della legge reg.le 19/94; in ogni caso la Regione si riserva la possibilità di promuovere il riassetto degli stessi distretti per assicurarne la coerenza con gli Ambiti territoriali ottimali;
- contiguità territoriale.

La norma prevede il rispetto di altre due condizioni che a differenza delle precedenti non sono derogabili:

- i comuni proponenti devono appartenere tutti alla medesima provincia
- i comuni appartenenti alle Comunità montane si impegnano a costituire in coincidenza dell'Ambito proposto una o più unioni di comuni o ad aderire ad una unione già esistente.



COMUNITÀ MONTANE

La legge regionale n. 21 porta a conclusione il percorso di riordino delle Comunità montane intrapreso con la legge n. 10 del 2008, attraverso il loro superamento e la trasformazione in Unione dei comuni montani.

Sono stati adottati cinque decreti di estinzione per le comunità montane coincidenti con l'Ambito ottimale:

- **APPENNINO PIACENTINO;**
- **PARMA EST;**
- **APPENNINO BOLOGNESE;**
- **VALMARECCHIA;**
- **COMUNITÀ MONTANA DEL FORLIVESE.**

Obiettivo della legge regionale è giungere pertanto alla fine del 2013 con la trasformazione di tutte le comunità montane esistenti in Unioni dei comuni montani.

FUSIONE DEI COMUNI

Oltre al riordino in atto tramite Unioni, convenzioni, associazioni intercomunali, una ulteriore scelta può essere quella della fusione, strada che alcuni comuni della regione hanno intrapreso o stanno avviando.

La legge regionale n. 21 promuove in alternativa alle convenzioni, le Unioni dei Comuni e le fusioni considerando queste ultime **quali il massimo livello raggiungibile di riorganizzazione amministrativa.**

Si tratta, ovviamente, di un percorso più complesso sia sul lato istituzionale che nel rapporto con i cittadini: i risultati dei referendum in Val Samoggia e da ultimo quello in Romagna nei comuni di Savignano e San Mauro Pascoli ne sono una visibile testimonianza. *In Val Samoggia, nel bolognese, è stato sottoposto a referendum il progetto di fusione di 5 Comuni (Bazzano, Crespellano, Monteveglio, Castello di Serravalle, Savigno, per un totale di circa 30.000 abitanti), con un risultato che ha visto prevalere il sì, ma con una maggioranza risicata e con prevalenza del no a Bazzano e Savigno. Il percorso sta comunque proce-*

dendo e si dovrebbe costituire un nuovo, unico Comune.

Lo stesso referendum, effettuato a Savignano e San Mauro Pascoli, ha dato un risultato negativo, in particolare a San Mauro e ha comportato la conseguente interruzione del percorso di fusione.

Procedura per le fusioni.

In base all'art. 133 della Costituzione è la Regione, sentite le popolazioni interessate, che può istituire nuovi comuni ricompresi nel proprio territorio. In Emilia Romagna le fusioni dei comuni sono regolate dalla legge regionale 24 del 1996 che stabilisce diverse modalità con le quali è possibile attivare il processo, e dalla legge reg.le 34 del 1999 che disciplina l'iniziativa legislativa popolare e le modalità di svolgimento del referendum.

In tutti i casi per l'istituzione di un nuovo comune tramite fusione occorre che l'Assemblea legislativa proceda all'approvazione di una apposita legge regionale preceduta però obbligatoriamente da un referendum consultivo delle popolazioni.

Il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto.

L'esito del voto non è vincolante rispetto alla decisione che il legislatore assume in merito all'adozione finale del provvedimento di legge.



Oltre ai progetti di fusione già citati della Val Samoggia nel bolognese e di Savignano e San Mauro Pascoli in Romagna, si sta discutendo di fusioni per i comuni di:

- **Sissa e Tre Casali, in provincia di Parma;**
- **Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, in provincia di Ferrara;**
- **Torriana e Poggio Berni, in provincia di Rimini;**
- **Toano e Villa Minozzo, in provincia di Reggio Emilia;**
- **Verghereto e Bagno di Romagna, nell'Appennino forlivese e cesenate;**
- **Forlimpopoli e Bertinoro, in provincia di Forlì.**

La fusione di piccoli Comuni e la costituzione di Comuni più grandi per popolazione ed estensione, rappresenta certamente una soluzione radicale e non semplice, su cui va esercitato il massimo coinvolgimento dei cittadini coinvolti e la massima informazione sul percorso, il suo esito, lo scenario che può aprire. Non c'è dubbio che lo stato della finanza locale è tale da rendere sempre più complicato "reggere" il bilancio in particolare per realtà piccole e collocate in territori non agevoli; la fusione (che viene peraltro "premiata" anche finanziariamente dalla Regione), apre la strada ad economie di scala e a possibili sinergie che possono essere determinanti per fare "massa critica" e creare condizioni importanti di sviluppo per i servizi, la mobilità, la scuola...


LA CLASSIFICAZIONE DEI 348 COMUNI DELL'EMILIA ROMAGNA

- **I comuni considerati "micro" cioè con meno di 3.000 abitanti sono 90, rappresentano il 26% del territorio e il 4% della popolazione residente;**
- **I comuni piccoli tra i 3001 e i 5.000 abitanti sono 69, rappresentano il 20% del territorio e il 7% della popolazione residente;**
- **I comuni medi tra i 5.001 e i 15.000 abitanti sono 135, rappresentano il 39% del territorio e il 26% della popolazione residente;**
- **I comuni medio-grandi tra i 15.001 e i 50.000 abitanti sono 41, rappresentano il 12% del territorio e il 21% della popolazione residente;**
- **I comuni grandi con oltre 50.000 abitanti sono 13, rappresentano il 3% del territorio e il 42% della popolazione residente;**
- **Riepilogando ben 159 sono i comuni di piccole dimensioni – fino a 5.000 abitanti - pari al 45,69% del totale dei comuni della regione dove risiede appena l'11% della popolazione;**
- **I comuni medio- grandi e grandi sono appena 54, pari al 15,51% dove risiede però il 63% della popolazione regionale.**

(vedi tabelle in appendice 1)


**Classificazione dei 348 comuni dell'Emilia Romagna per numero abitanti
(in numeri assoluti)**

comuni micro	90	con meno di 3.000 abitanti
comuni piccoli	69	tra i 3001 e i 5.000 abitanti
comuni medi	135	tra i 5001 e i 15.000 abitanti
comuni medio-grandi	41	tra i 15.001 e i 50.000 abitanti
comuni grandi	13	con oltre 50.000 abitanti




(in percentuale)

comuni micro	26,00%	con meno di 3.000 abitanti
comuni piccoli	20,00%	tra i 3001 e i 5.000 abitanti
comuni medi	39,00%	tra i 5001 e i 15.000 abitanti
comuni medio-grandi	12,00%	tra i 15.001 e i 50.000 abitanti
comuni grandi	3,00%	con oltre 50.000 abitanti



Ripartizione % popolazione residente nei 348 comuni dell'Emilia Romagna

comuni micro	4,00%	con meno di 3.000 abitanti
comuni piccoli	7,00%	tra i 3001 e i 5.000 abitanti
comuni medi	26,00%	tra i 5001 e i 15.000 abitanti
comuni medio-grandi	21,00%	tra i 15.001 e i 50.000 abitanti
comuni grandi	42,00%	con oltre 50.000 abitanti



Pubblichiamo il testo del disegno di legge costituzionale presentato dal Governo, dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

In sostanza si propone la "cancellazione" del termine provincia da tutti gli articoli della Costituzione che lo prevedono e si dà quindi mandato per la relativa soppressione e ricollocazione delle funzioni, da completarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art. 1

(Abolizione delle province)

1. Sono abolite le province.
2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: “, dalle Province, dalle Città metropolitane”.
3. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: “I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. La legge dello Stato definisce le funzioni, le modalità di finanziamento e l'ordinamento delle Città metropolitane, ente di governo delle aree metropolitane.”.

Art. 2

(Abrogazioni)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo comma, lettera p), è soppressa la seguente parola: “, Province”;
 - b) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.
2. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, è soppressa la seguente parola: “Province”;
 - b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”;
 - c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.
3. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province”;
 - b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province”;
 - c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “alle Province”;
 - d) al quinto comma, è soppressa la seguente parola: “Province”;
 - e) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province”;
4. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: “, delle Province”.
5. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.
6. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Art. 3

(Norme transitorie)

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale le province sono soppresse e, sulla base di criteri e requisiti generali definiti con legge dello Stato, sono individuate dallo Stato e dalle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, le forme e le modalità di esercizio delle relative funzioni.

DALLA REGIONE QUASI 5 MILIONI DI EURO PER LE UNIONI DEI COMUNI**Provincia di Rimini – per un totale di 310.582,35 €**

Alta Valmarecchia: 107.871,57 €

Unione della Valconca: 95.292,64 €

Unione dei Comuni Valle del Marecchia: 107.418,14 €

Provincia di Forlì-Cesena – per un totale di 555.397,77 €

Unione dei Comuni - dell'Appennino Cesenate: 104.946,23 €

Appennino Forlivese: 191.281,88 €

Unione "Comuni del Rubicone" tra i Comuni di Gatteo, S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone: 103.030,14 €

"Acquacheta - Romagna Toscana" Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico S. Benedetto, Rocca S.

Casciano, Tredozio: 156.139,52 €

Provincia di Bologna – per un totale di 800.349,97 €

Appennino Bolognese: 43.259,79 €

Unione montana dei Comuni "Valli Savena-Idice": 85.639,05 €

Unione di Comuni "Valle del Samoggia": 142.896,55 €

Nuovo Circondario Imolese: 206.469,83 €

Unione Reno Galliera: 145.511,79 €

Unione Terred'acqua: 108.090,97 €

Unione dei Comuni Terre di Pianura: 68.481,99 €

Provincia di Modena – per un totale di 1.075.375,61 €

Frignano: 103.184,40 €

Unione di Comuni montani Valli Dolo, Dragone e Secchia: 141.512,87 €

Unione Comuni del Sorbara: 180.572,62 €

Unione Comuni Modenesi Area nord: 154.094,71 €

Unione delle Terre d'Argine: 156.563,69 €

Unione "Terre di Castelli": 260.463,39 €

Unione dei Comuni del Distretto ceramico: 78.983,93 €

Provincia di Reggio Emilia – per un totale di 815.909,81 €

Appennino Reggiano: 261.817,09 €

Unione Bassa Reggiana: 130.387,83 €

Unione dei Comuni Pianura Reggiana: 138.368,14 €

Unione Tresinaro Secchia: 76.936,19 €

Unione Val d'Enza: 83.956,99 €

Unione Terra di Mezzo: 50.315,69 €

Unione Colline Matildiche: 74.127,88 €

Provincia di Parma – per un totale di 294.777,52 €

Unione Comuni Parma Est: 97.267,24 €

Unione Pedemontana Parmense: 87.180,70 €

Unione Bassa Est parmense: 110.329,58 €

Provincia di Piacenza – per un totale di 455.010,32 €

Unione Comuni dell'Appennino Piacentino: 74.961,60 €

Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta: 78.633,62 €

Unione Valnure e Valchero: 142.350,25 €

Unione dei Comuni Valle del Tidone: 159.064,85 €

Provincia di Ravenna – per un totale di 437.115,33 €

Unione dei Comuni della Bassa Romagna: 246.997,36 €

Unione della Romagna Faentina: 190.117,97 €

Provincia di Ferrara – per un totale di 155.481,32 €

Unione dei Comuni "Terre e Fiumi": 155.481,32 €



**In Emilia-Romagna
lo Spi-Cgil è presente
con quasi 300 leghe.
Chiedi al tuo territorio
qual'è la più vicina.**

Lo Spi-Cgil Nazionale
è in Via dei Frentani 4
00185 Roma
Tel. 06/444811
www.spi.cgil.it/

Lo Spi-Cgil Emilia-Romagna
è in via Marconi 69
40122 – Bologna.
Tel. 051/294799
www.spier.it

Argentovivo diritti n.6
Luglio/agosto 2013
Chiuso in tipografia il 10/7/2013
la tiratura complessiva
è di 1.000 copie

Direttore Responsabile:
Bruno Pizzica

Vice Direttore:
Mauro Sarti

A cura di SPI CGIL Emilia Romagna

Direzione e redazione:
Via Marconi, 69 - 40122 Bologna
tel. 051294799 - fax 051251347

Amministrazione:
Via Marconi, 69 - 40122 Bologna

Abbonamento annuo 30 Euro
Costo copia 4 Euro
Costo copia arretrata 7 Euro

Progettazione grafica:
REDESIGN - Bologna

Stampa:
a cura di FD Bologna

Proprietà:


**EDITRICE
SOCIALMENTE**

Associato
UNIONE STAMPA PERIODICI ITALIANI